REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REVISORE UNICO DEI CONTI

3 DIC.

1059

Al Sig. Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di MONTEROSSO ALMO
SEDE

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di MONTEROSSO ALMO
SEDE

Al Sig. Segretario Comunale
del Comune di MONTEROSSO ALMO
SEDE
Pec : protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

OGGETTO: **Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad oggetto *"Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2024"***

Si invia parere in oggetto.

Cordiali saluti

Catania lì, 15 dicembre 2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Lina BIONDO

BIONDO LINA
15.12.2024 18:28:18
GMT+02:00

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad oggetto *"Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2024"*

Verbale n. 12 del 15.12.2024

Il Revisore Unico dei Conti

Ricevuta in data 14.12.2024 a mezzo email la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ad oggetto *"Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2024"*

Premesso che il Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica (D. Lgs. N. 175/2016) dispone che l'Ente debba procedere annualmente alla razionalizzazione periodica delle proprie società partecipate;

Letti gli atti costituenti il fascicolo della proposta di deliberazione *de quo*.

Vista in particolare la Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto, regolarmente firmata dal responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Vista la Relazione tecnica in esito alla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Monterosso Almo in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. 175/2016;

Visto l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che

- entro il 31 dicembre dell'anno successivo al periodo considerato, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le

informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

- Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
- Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. *(in vigore dal 1° ottobre 2017)*
- L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. *(in vigore dal 1° ottobre 2017)*
- Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.
- Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'art. 20, c. 7 del D. Lgs. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti Locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2023, e precisamente:

- ✓ Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A.– Quota di Partecipazione 1,09%;
- ✓ ATO Ragusa Ambiente S.p.a. – in liquidazione– Quote di Partecipazione 1,00%;
- ✓ ATI Assemblea Territoriale Idrica- Quote di Partecipazione 1,04%;
- ✓ ATO Idrico di Ragusa. – Quota di Partecipazione 4,46%;
- ✓ Sicilia Ambiente S.p.A. – in liquidazione – Quota di Partecipazione 0,20%;
- ✓ Società Sviluppo Ibleo S.r.l. – SO.SV.I S.r.l. – Quota di Partecipazione 1,00%.
- ✓ Gruppo di Azione Locale Nati Iblei – Quota di partecipazione 1,72%
- ✓ Iblea Acque S.p.a - Quota di partecipazione 0,90%

Ribadito in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'art. 14 D. Lgs. 175/2016 ove al comma 1 si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzazione delle società pubbliche con reiterate perdite di bilancio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'area Economico-Finanziaria Dott.ssa Maria Rita Morello ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000;

Visto il parere di regolarità contabile reso dalla Responsabile dell'area Economico-Finanziaria Dott.ssa Maria Rita Morello ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000;

Tutto ciò visto, considerato. preso atto ribadito il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale e suoi allegati, ad oggetto: *"Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2024"*

INVITA L'ENTE A

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento economico delle suddette società al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- vigilare con la massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di C.C. in questione.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Lina BIONDO

BIONDO LINA
15.12.2024
18:28:18
GMT+02:00

BIONDO
LINA
15.12.2024
18:28:18
GMT+02:00